

n. 16 – 1° ottobre 2019

## **RICHIESTA DI FOGLI AGGIUNTIVI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO**

### **La richiesta di fogli aggiuntivi può essere considerata segno di riconoscimento dei candidati?**

Uno dei principi cardine delle procedure concorsuali è la garanzia dell'anonimato del candidato. Si ritiene, infatti, che tale cautela consenta al "giudicante" la piena imparzialità di giudizio, scevra da influenze di sorta. Del pari, l'anonimato impedisce la conclusione di accordi volti a favorire un particolare candidato o a procurare un danno ingiusto a scopo di illegittimo vantaggio proprio. Tale fattispecie può assumere rilievo penale, configurando il reato di abuso d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 323 del Codice penale.

Anche escludendo la volontà di porre in essere comportamenti censurabili penalmente, può capitare che, inconsapevolmente, i candidati commettano errori e imprecisioni, con la conseguenza di consegnare elaborati in cui siano presenti segni di riconoscimento. La casistica è diversificata, al punto che il Consiglio di Stato è intervenuto proponendo un'interpretazione attenuata del principio dell'anonimato delle prove, sancendo che – per essere considerato un'identificazione – il segno deve assumere *un carattere oggettivamente ed incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero scritto, da cui si desume la volontà e l'intenzionalità di rendere riconoscibile l'elaborato* (sentenza Consiglio di Stato, sez. V, n. 1740/2012).

Ora, il numero di fogli aggiuntivi richiesto dai candidati nel corso della prova scritta può costituire un elemento che dimostri la violazione della regola dell'anonimato? La giurisprudenza si è orientata in senso negativo. Avere richiesto fogli in più non costituisce un elemento che dimostra la violazione della regola dell'anonimato, perché si ritiene inammissibile la compressione della facoltà del candidato di articolare liberamente il contenuto della prova (TAR Sardegna, Cagliari, sez. II, Sent., 27 giugno 2016, n. 532 conforme alla sentenza del Tar Sardegna, Cagliari, n. 518/2016, T.A.R. Emilia Romagna, sez. I, 10 novembre 1993, n. 530).

Anche la numerazione progressiva dei fogli di un documento composto da molte facciate non è da considerarsi segno di riconoscimento, potendo essere considerata anche questa una modalità di elaborazione del pensiero in forma scritta (cfr. TAR Campania Salerno Sez. II, 01/04/2005, n. 378; T.A.R. Puglia-Bari, 11 dicembre 2001, n. 5415; TAR Umbria, 22 febbraio 2001, n. 118; TAR Sicilia, Catania, 20 luglio 1994, n. 1608; TAR Sicilia, Catania 5 maggio 1993, n. 306, ).

Buon senso e prudenza comunque devono sempre prevalere: quindi meglio evitare cancellature con il bianchetto, utilizzo di penne dal colore inusuale, comunque diverse dal nero e da quelle consegnate prima del compito dalla Commissione, asterischi e note a piè di pagina dal carattere estrinseco inusuale e, ovviamente, scrivere il proprio nome sui fogli dell'elaborato. Quest'ultima è una tendenza incomprensibile, ma sempre più frequente, al pari di scrivere nell'elaborato elementi identificativi (informazioni su lavori pregressi, contatti personali, etc.).

Anche la richiesta di fogli aggiuntivi, nei concorsi a numeri piccoli, potrebbe indurre la Commissione a identificare uno o più candidati. In questo caso, la soluzione è non verbalizzare o segnare alcunché oppure, preferibilmente, consegnare a tutti i candidati un foglio aggiuntivo.

Da ultimo, anche la lacerazione del foglio o la lacerazione di un'intera facciata di un foglio a protocollo, ora consegnato sciolto nella busta contenente il compito, potrebbe risultare segno di riconoscimento. In questo caso, sta alla prudenza della Commissione avvertire i candidati prima dello svolgimento dei compiti scritti e valutare caso per caso ogni possibile violazione dell'anonimato.